

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**PALLAVOLO ALTA VALSUGANA”**

**TITOLO I**

**Denominazione –**

**sede ART. 1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, dal giorno 05/03/2017, l'associazione oggi denominata **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO ALTA VALSUGANA** con sede in PERGINE VALSUGANA (TN), località Fratte n.53; laddove possibile, la denominazione potrà essere utilizzata nella forma abbreviata A.S.D. PALLAVOLO ALTA VALSUGANA ovvero A.S.D. PALLAVOLO ALTA VALSUGANA. L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso territorio comunale non comporterà modifica statutaria; l'eventuale variazione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ne deriverà il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il presente statuto è concepito e redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento ai contenuti resi necessari e/o obbligatori dall'art.90 l.289/2002, dal d.lgs.36/2021 e ss.mm.ii. e dall'art.148 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), nonché da ogni altro atto normativo e attuativo, relativa alla cosiddetta “Riforma dello sport”, entrata in vigore il 1° luglio 2023.

Il sodalizio si conforma incondizionatamente alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ai quali si potrà affiliare mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione si impegna, altresì, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, delle DSA e degli EPS ai quali risulterà affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'associazione, priva di personalità giuridica, si riserva la facoltà di chiederla in futuro con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

**TITOLO II**

**Scopo – Oggetto**

**ART. 2**

Il sodalizio, di vocazione polisportiva, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'associazione non ha alcun fine di lucro, nemmeno indiretto, e destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 36 del 2021. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

### ART. 3

L'associazione, in ossequio alla propria storia e alle proprie origini sportive, si propone prioritariamente di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline legate alla PALLAVOLO, in tutte le sue forme e varianti, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività, secondo quanto riconosciuto e regolamentato dal CONI, dalla FIPAV e dagli enti di promozione sportiva ai quali eventualmente l'associazione risulterà affiliata.

L'associazione, poi, decidendo di voler seguire e rinforzare la più recente vocazione polisportiva, si propone altresì di:

- b) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche anche nelle discipline legate agli sport indoor, praticabili in funzione dell'utilizzo o della gestione di impianti sportivi, quali CALCIO A 5, PALLACANESTRO, TENNIS TAVOLO, ARRAMPICATA SPORTIVA, GINNASTICA ARTISTICA, GINNASTICA RITMICA, DANZA SPORTIVA, PESISTICA, ARTI MARZIALI, BOXE E ALTRE DISCIPLINE DA COMBATTIMENTO, in tutte le loro forme e varianti, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività, secondo quanto riconosciuto e regolamentato dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS di riferimento per gli sport individuati e alle quali eventualmente l'associazione risulterà affiliata;
- c) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche altresì in tutte quelle discipline che abbiano un rapporto di propedeuticità e/o di preparazione e recupero della condizione fisico-atletica rispetto alle discipline di cui ai precedenti punti a) e b) ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività, ovvero che rappresentino un utile strumento alla promozione di stili di vita sani per mezzo del movimento, dell'attività motoria e della ginnastica, per tutte le fasce di età e tipologie di persone, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ATTIVITÀ GINNASTICHE FINALIZZATE ALLA SALUTE E AL FITNESS, sia a corpo libero sia mediante l'ausilio di attrezzature e macchinari sportivi, incluso il FITNESS MUSICALE, ATTIVITÀ MOTORIE FINALIZZATE AL BENESSERE e METODOLOGIE DI ALLENAMENTO DERIVATE DALLE ATTIVITÀ GINNASTICHE (ad es. Pilates e Yoga);
- d) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, infine, in altre discipline sportive individuali o di squadra, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle stesse attività, organizzate sotto l'egida del CONI attraverso le corrispondenti FSN, DSA o EPS, riconosciuti dal CONI stesso, previa delibera del consiglio direttivo che dovrà, tra le altre cose, sancire l'attivazione del relativo nuovo settore di attività e l'adesione dell'associazione alla FSN, DSA o EPS di riferimento; l'attivazione di un nuovo settore, e la promozione di una nuova disciplina sportiva rispetto alla previsione dei punti a) e b) del presente articolo, non rappresenterà una modifica statutaria ma solamente una integrazione esplicita statutariamente prevista, rappresentata dal presente punto d) dell'art.3.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alle precedenti lettere a), b) e c), purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:

- 1- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- 2- organizzare e gestire la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati ovvero gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- 3- esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, tra le altre, sponsorizzazione, attività promo-pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento, cessione di attrezzi sportivi, accessori e abbigliamento tecnico;
- 4- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari, per lo svolgimento di attività sportive e/o per gestire, anche temporaneamente, impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate;
- 5- collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dagli enti sportivi affilianti o da altri soggetti promotori degli stessi eventi;
- 6- organizzare altre attività sociali, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

La facoltà di individuare ulteriori attività secondarie da esercitare o da realizzare, sempre e in qualunque momento possibile, è rimessa al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberarne preventivamente l'attivazione.

### **TITOLO III**

#### **Soci**

##### **ART. 4**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

##### **ART. 5**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi: al versamento del contributo associativo annuale, ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della consegna e contestuale ricevimento della richiesta da parte dell'Associazione, ovvero alla data del versamento della quota associativa, qualora antecedente alla data di consegna della domanda stessa, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio fatta salva la facoltà riservata al Consiglio Direttivo di sospendere la qualifica conseguita per gravi e/o urgenti motivi. Tale sospensione deve sempre essere motivata e deve essere comunicata prontamente al socio "sospeso"; contro la sospensione deliberata dal Consiglio Direttivo è sempre ammesso appello all'Assemblea Ordinaria dei Soci, nella prima seduta utile successiva alla delibera di sospensione o comunque entro 90 giorni dalla richiesta di appello pervenuta per iscritto al Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata (anche a mano) o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Alla sospensione, potrà seguire, dopo i dovuti accertamenti e approfondimenti, la riacquisizione a pieno titolo della qualifica di socio ovvero, in caso di riscontro negativo, la dichiarazione della nullità della procedura e la mancata conferma a socio del richiedente. L'esito negativo di un

eventuale procedimento di sospensione comporterà, inoltre, l'impossibilità a presentare una nuova domanda di ammissione a socio per l'anno sociale in corso e per quello successivo. Dal secondo anno sociale seguente, la domanda potrà essere ripresentata e l'iter di ammissione riattivato come da previsione statutaria.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **ART. 6**

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

#### **ART. 7**

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **TITOLO IV**

#### **Recesso – Esclusione**

#### **ART. 8**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

#### **ART. 9**

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda inadempiente al versamento del contributo annuale alla scadenza eventualmente fissata ovvero, qualora non sia stabilita esplicitamente una scadenza diversa, entro l'ultimo giorno dell'anno sociale per il quale la quota annuale è dovuta e riferita;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

## **ART. 10**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Dalla ricezione della richiesta di convocazione del socio escluso, il Consiglio Direttivo ha 30 giorni per procedere con la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO V**

### **Risorse economiche - Fondo Comune**

#### **ART. 11**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) corrispettivi specifici versati dai soci e dai tesserati a fronte della partecipazione alle attività organizzate dal sodalizio;
- c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) proventi derivanti dalle "attività diverse", anche di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- j) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

## **Esercizio Sociale**

### **ART. 12**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio di ogni anno al 31 dicembre dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## **TITOLO VI**

### **Organi dell'Associazione**

#### **ART.13**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

### **Assemblee**

#### **ART.14**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, da affiggere presso la sede sociale e presso i locali dove si svolge abitualmente l'attività sociale, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. Al fine di raggiungere tutti gli associati aventi diritto di partecipazione e di voto, un avviso di affissione della convocazione dell'assemblea verrà inviato ai singoli soci a mezzo whatsapp o email o altro strumento di messaggistica istantanea in grado di restituire almeno una notifica di consegna o di apertura del messaggio.

#### **ART. 15**

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) ratifica gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

## **ART. 16**

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati in regola con le formalità di adesione e col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. È prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto di voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

## **ART. 17**

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

## **ART. 18**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

## **Consiglio Direttivo**

### **ART. 19**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere, potendosi queste ultime due cariche assumere in una sola persona.

È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paraolimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affiliati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato senza particolari formalità, con un preavviso di non meno di 3 giorni, purché la semplificazione delle modalità di convocazione (tramite email, sms, telefono, lettera semplice, whatsapp, altri strumenti di messaggistica istantanea, ecc.) non pregiudichi la partecipazione dei membri alle riunioni. Il Presidente adotterà tutte le premure del caso affinché, indipendentemente dal mezzo prescelto, l'invito raggiunga tutti i membri del Consiglio. Le sedute

sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in qualunque modo e con qualunque tempistica convocato, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre e approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla sospensione dell'iter di ammissione, per gravi e/o urgenti motivi, e sulla esclusione dei Soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui eventualmente si potrà articolare la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

#### **ART. 20**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità, e solo qualora il numero dei componenti dell'organo amministrativo dovessero risultare inferiori al numero minimo previsto al comma 1 del precedente art.19, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

### **Presidente**

#### **ART. 21**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il consiglio direttivo nomini il nuovo presidente.

### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

#### **ART. 22**

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

## **TITOLO VII**

### **Scioglimento**

#### **ART. 23**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea dei Soci convocata in sede straordinaria, e con la esplicita previsione della proposta di scioglimento nell'ordine del giorno inviato insieme alla convocazione dell'assemblea stessa, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale.

### **Clausola compromissoria**

#### **ART. 24**

Tutte le controversie sportive insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIPAV o dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS, in base al tesseramento delle parti in causa, ai quali l'associazione medesima risulterà affiliata.

In tutti gli altri casi, il Collegio Arbitrale sarà composto da n. 3 arbitri, 2 dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuto a conoscenza indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato si svolgerà presso il comune sede legale dell'associazione ed il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

### **Approvazione dello Statuto**

#### **ART. 25**

Il presente Statuto abroga e sostituisce ogni altro precedente Statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

### **Norma finale**

#### **ART. 26**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS per i quali l'associazione risulterà eventualmente affiliata, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Pergine Valsugana, \_\_\_\_\_

Il Presidente  
-Rosson Lorenzo-

Il Segretario  
-Moro Igor-